

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

All'articolo 24:

al comma 3, secondo periodo, alla lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18» e, alla lettera b), le parole: «di cui ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e le parole: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18»;

al comma 7:

al quinto periodo, le parole: «di un'eta anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «di un'eta' anagrafica»;

al sesto periodo, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 8, le parole: «e dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 19»;

al comma 9:

al terzo periodo, le parole: «dal penultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo periodo»;

al quarto periodo, la parola: «soppresso» e' sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 10, terzo periodo, le parole da: «e' applicata» fino a: «62 anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;

al comma 14:

all'alinea, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «nonche' nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata,»;

alle lettere a), b), c), d) ed e), le parole: «31 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «4 dicembre 2011»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera d), la parola: «lavoratori» e' sostituita dalle seguenti: «ai lavoratori»;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che

continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio»;

il comma 15 e' sostituito dal seguente:

«15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo»;

dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

«15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60 anni»;

al comma 17:

l'alinea e' sostituito dal seguente:

«17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,

ferma restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:»;

l'ultimo capoverso e' numerato come comma 17-bis e, al medesimo capoverso, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 17» e le parole: «dal presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 17 del presente articolo,»;

al comma 18, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «ivi compresi i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi quelli relativi ai lavoratori», le parole: «e il personale» sono sostituite dalle seguenti: «e al personale» e le parole: «nonche' dei rispettivi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ai rispettivi dirigenti»;

al comma 20, secondo periodo, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

al comma 21, primo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti fondi»;

al comma 22, le parole: «0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento»;

al comma 24, le parole: «31 marzo 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e, al secondo periodo, le parole: «, che si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «; essi si esprimono»;

il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato»;

al comma 27, secondo periodo, le parole: «e a decorrere dall'anno 2013 con 300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015»;

dopo il comma 27 e' inserito il seguente:

«27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013»;

al comma 29, primo periodo, le parole: «Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente:

«31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro"».